
Tribunale del Lavoro

di TRAPANI

RICORSO

Per il sig. GIACOLONE ANTONINO C.F.GCLNNN71B09F061O, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura generale dello Stato* , *viale dei Portoghesi* –pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

CONTRO

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia , in persona del rappresentante *pro-tempore* , domiciliato per la carica presso **Avvocatura distrettuale di Stato in Palermo** –PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ;

FATTO

Che il ricorrente ha presentato domanda per inserimento nelle graduatorie del personale ATA , presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Trapani .

che il ricorrente ha conseguito il diploma all'Istituto Tecnico Statale per Geometri – V. Accardi di Campobello di Mazzara (TP).



Che il ricorrente ha prestato servizio militare di leva presso l'aeronautica Militare 37° di Birgi (TP) , come Aviere dal 03.01.1991 al 02.05.1992 –

Che il ricorrente nella domanda per il personale ATA , presentata il 12.04.2021 ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato alla stregua del servizio reso nella pubblica amministrazione, così come statuito dalla recente giurisprudenza.

Tuttavia il Ministero della Pubblica Istruzione , a seguito della domanda presentata dal ricorrente ha riconosciuto **solo il punteggio di 0,60 anziche' di 8 punti per avere prestato il servizio di leva per un anno e 4 mesi** , e quindi il Ministero doveva riconoscere il servizio militare reso dal ricorrente così come enunciato dalla recente giurisprudenza.

MOTIVI

In primo luogo, va osservato, quanto alla disciplina applicabile nella specie, quanto segue.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare prevede: "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".



Il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali quali il D. M. n. 50 del 03.03.2021.

Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l’art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “i primi due commi si integrano, nel senso che il secondo, lungi dal porsi in contrapposizione con il primo, ne offre una specificazione, precisando che la portata generale di cui al 1° comma debba ritenersi esteso anche ai servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, senza che possano escludersi quelli prestati anteriormente” (C. App. Palermo, sez. lav., n. 708/2021); osserva la Suprema Corte che “una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. Civ, sez. lav., n. 5679/2020).

Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina.

alla luce dei disposti normativi richiamati , nonché della recente sentenza, non v’è dubbio alcuno circa l’esistenza in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento del servizio civile prestato con il punteggio di 8 punti , anziché 0,60, per il **servizio militare prestato non in costanza di nomina valido ai fini dell’accesso o conferma nelle graduatorie di 3 fascia del personale ATA** .

Pertanto:



- *Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che il ricorrente possa ottenere il riconoscimento del punteggio corretto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina ,per tutti i motivi sopra riportati.*

-

- § § § § § § § § § § § § § §

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI**

- a) Accogliere il ricorso della ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio militare reso con il punteggio corretto di 8 punti , così come enunciato , nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021-2022-2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare e del servizio civile volontario, in cui si dice che “ il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Mentre il servizio militare e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti .

- b) si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;
- c) Si chiede la condanna delle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Ventriglia Luigi.

- d) Salvo ogni altro diritto;

Agrigento, li 07.06.2023

Avv. Ventriglia Luigi

